

La Commissione rimane quindi così composta: De Luca, Minghetti e Messedaglia.

Risultato della prima votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza sul fondo del culto:

Schede . . . . . 264  
Maggioranza . . . . . 133

Ebbero maggiori voti gli onorevoli:

Grossi con 92; Pisanelli 50; Abignenti 49; Fogazzaro 45; Marsico 34; Giunti 27; Corsi 26; Andreucci 21; Rorà 18; Salvagnoli 18; Cortese 15; Crispi 15.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza necessaria, si dovrà procedere ad una seconda votazione; ed in pari tempo si procederà alla votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza della biblioteca della Camera.

(*Si procede all'appello nominale.*)

Si lasciano aperte le urne pei signori deputati che non abbiano ancora votato.

S. M. il Re ha ricevuto questa mane la deputazione da voi incaricata di presentare l'indirizzo. Ha dato ascolto con lieto animo agl'intendimenti espressi in quell'atto dalla Camera elettiva, ed ha manifestato la speranza che saremo tutti concordi nel provvedere alle finanze dello Stato ed alla prosperità del paese.

#### VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la verifica dei poteri.

Invito l'onorevole Brenna a recarsi alla tribuna.

**BRENNA, relatore.** Per incarico del IX ufficio ho l'onore di riferire alla Camera intorno alla elezione avvenuta nel collegio di Avigliana.

In questo collegio al primo scrutinio il marchese Carron di San Tommaso ottenne voti 258 e fu proclamato deputato.

Nel processo verbale esiste una protesta del presidente dell'ufficio della sezione di Giaveno per il fatto seguente:

L'ufficio della sezione di Giaveno aveva creduto di non pronunziare giudizio intorno a tre schede, e aveva riservato il giudizio sulla validità delle medesime alla Camera includendole in una busta diretta alla Camera stessa. Il presidente della sezione principale di Avigliana si è creduto autorizzato ad aprire questa busta ed a dichiarare valide le tre schede, attribuendone due al marchese Carron di San Tommaso e una al commendatore Domenico Berti suo competitore.

L'ufficio IX giudicò illegale questa condotta dell'ufficio principale di Avigliana, come quello cui non competeva nessuna supremazia sugli uffici delle altre sezioni.

Passato poscia all'esame delle schede che erano annesse al verbale, trovò che in una di queste era scritto *Domenico Berto*; in un'altra *marchese Carre o Carro*

(non si legge bene) di San Tommaso; nella terza diceva *marchese Carlone di San Tommaso*.

Non occorre occuparsi della prima, perchè i voti ottenuti dal commendatore Domenico Berti sono in numero notevolmente inferiore a quelli del suo competitore. In quanto alle altre due l'ufficio ha osservato che non portavano nome di battesimo; che anche il cognome si leggeva male ed era inesatto, per cui l'ufficio credè che queste due schede fossero da annullarsi.

Nell'esame degli atti poi si è trovato che un elettore aveva dato il voto col mezzo del proprio figlio, per procura; questa procura era allegata agli atti e non aveva nessuno dei requisiti voluti dall'articolo 15 della legge elettorale, per cui l'ufficio IX ha creduto di annullare anche questo voto, detraendone uno al marchese Carron di San Tommaso, ed uno al commendatore Berti. Con ciò i voti ottenuti dal marchese Carron di San Tommaso si riducevano a 255. Questo numero non era più bastante per dichiarare eletto il marchese Carron di San Tommaso, giacchè a seconda del verbale dell'ufficio di Avigliana gli elettori iscritti sarebbero stati 771.

L'ufficio IX quindi procedeva all'annullamento di questa elezione, e m'incaricava di riferire alla Camera in questo senso.

Senonchè, nello studiare più accuratamente gli atti del processo elettorale, ho fatta l'addizione delle somme degli elettori iscritti nelle varie sezioni, a seconda dei rispettivi verbali, e mi risultò che vi era stato errore di computo, e che gli elettori iscritti invece di essere 771, erano soltanto 761.

Questo errore portava a risultati completamente opposti, perchè il marchese Carron di San Tommaso sarebbe stato effettivamente eletto sulla base dei 761 iscritti; però temendo che l'errore dipendesse da qualcuno degli scrivani, pregai l'ufficio IX provvisorio a soprassedere sulla sua decisione, a richiamare le liste elettorali presso di sè.

Prese in esame accurato quelle liste, risultò che gli elettori iscritti non erano nè 771, nè 761, ma sibbene erano 766. Anche con questo numero di 766 la elezione sarebbe nulla; senonchè unitamente alle liste elettorali, alcuni elettori, o che almeno si qualificano per tali, ma che non fecero accertare le loro firme, mandarono certificati di morte di 17 elettori deceduti dal giorno dell'approvazione delle liste, al giorno della votazione.

Sorse vivissima la questione nel IX ufficio, se si dovessero ammettere questi certificati di morte, e quindi detrarre dal numero degli elettori iscritti i 17 elettori defunti: sostenevano alcuni che le liste elettorali formando la base delle elezioni, non si potessero in alcuna guisa alterare; che la legge prevedeva bensì il caso della detrazione dei morti nelle liste elettorali, ma questa operazione si doveva eseguire regolarmente dagli ufficiali competenti, e che ad ogni modo l'ecce-